



REPUBBLICA ITALIANA 250/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere relatore
Nicola RUGGIERO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. **60536** del Registro di segreteria proposto da QUOTA Antonio (c.f. QTUNTN46T29D442Y), nato a Este (PD) il 29/12/1946 residente in Barbona (PD), in via Piazza n. 2/A, elettivamente domiciliato in Padova, Galleria Trieste 6, presso lo studio dell'Avv. Rodolfo Romito (c.f. RMTRLF66D14F382T), dal quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata all'atto di appello e con dichiarazione di voler ricevere avvisi, notificazioni e comunicazioni al fax 049654805, posta elettronica certificata rodolfo.romito@ordineavvocatipadova.it - *appellante*;

nei confronti di

PROCURA GENERALE presso la Corte dei conti, in persona del

Procuratore Generale *pro tempore*, pec:

procura.generale.appelli@corteconticert.it - *appellato*;

PROCURA REGIONALE presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto, in persona del Procuratore regionale *pro tempore*, pec:

veneto.procura@corteconticert.it - *appellato*;

avverso e per la riforma

della sentenza della Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per il Sentenza Corte Conti Sezione Giurisdizionale Veneto n. 305/2022 depositata il 29/11/2022 e notificata, ad iniziativa della Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto in data 30/11/2022;

VISTO l'atto di appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 15 novembre 2024, il Consigliere relatore Donatella Scandurra, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Simonetta Colonnello, l'Avv. Rodolfo Romito per l'appellante e il V.P.G., Cons. Giulio Stolfi, per la Procura Generale.

Svolgimento dei fatti

1. Con sentenza n. 49, depositata il 28/02/1992, la Sezione II Giurisdizionale della Corte dei conti, all'epoca dei fatti, assegnataria del giudizio, condannava il signor Antonio Quota, in qualità di Sindaco del Comune di Barbona (PD), al pagamento in favore dell'Erario, a seguito dell'applicazione del potere riduttivo, della somma di Lire 5.000.000, oltre a interessi e spese di giudizio, pari a Lire 156.130, per aver lo stesso

liquidato, attraverso il sistema delle spese di economato, le prestazioni lavorative rese tra il 1988 e il 1989 da due dipendenti - Giacobbe Carolina (per Lire 5.772.0000) e Milan Paola (per Lire 1.311.300).

Il Collegio giudicante riteneva il signor Antonio Quota responsabile del pregiudizio economico subito dal Comune per l'avvenuta liquidazione delle spese per i servizi di pulizia della scuola materna e di dattilografia comunale mediante buoni di pagamento, privi di data e di firma del Segretario comunale e del Sindaco p.t. e senza che le relative delibere di spesa fossero state sottoposte al preventivo controllo di legittimità del CO.RE.CO.

2. Con atto depositato in data 8 aprile 1992 nella segreteria delle Sezioni Riunite - all'epoca dei fatti Collegio giudicante di secondo grado - il signor Antonio Quota proponeva appello avverso la sentenza della II Sezione giurisdizionale n. 49/1992.
3. Le Sezioni Riunite con pronuncia n. 1003/A, depositata il 07/11/1994, dichiaravano abbandonato l'appello ai sensi dell'art. 75 del r.d. n. 1214/1934, per mancata presentazione di istanza di fissazione d'udienza e mancato compimento di altro atto di procedura da parte dell'appellante entro il termine di un anno, da farsi decorrere, nel caso di specie, dalla notifica allo stesso delle conclusioni del Procuratore generale.
4. Con ricorso depositato presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto in data 28/02/2022, il signor Antonio Quota chiedeva la revocazione della sentenza della Sezione II Giurisdizionale n. 49/1992, riferendo che il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva disposto la

trattenuta delle somme dovute dal trattamento pensionistico allo stesso spettante e che il versamento era stato integralmente completato in data 09.01.2013.

Il ricorso per revocazione veniva presentato ai sensi degli artt. 68, comma 1, lett. c), del r.d. n. 1214/1934 e 202, comma 1, lett. d), del c.g.c., in ragione dell'asserito avvenuto rinvenimento, in data 14/02/2022, di documenti nuovi costituenti *“prova diretta di fatti che escludono la responsabilità amministrativa del ricorrente per difetto assoluto del danno (anche indiretto) erariale; comunque escludono ogni irregolarità amministrativa riferibile al ricorrente; ed in ogni caso, ne escludono la colpa anche lieve”* (pag. 5 ricorso).

5. Con la sentenza n. 305/2022, emessa all'esito del giudizio per revocazione, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto rigettava la domanda per difetto dei presupposti, stante l'assenza dei caratteri di novità e decisività dei documenti e la non provata impossibilità di una loro produzione nel giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.
6. Il sig. Quota proponeva appello avverso la sentenza n. 305/2022, evidenziando l'assenza di un danno erariale, la presenza di semplici irregolarità cartolari (la mancata sottoposizione al controllo del CO.RE.CO. e l'effettuazione delle spese mediante buoni di pagamento), senza che allo stesso potessero *“essere imputati – nemmeno a titolo di colpa lieve – i mancati adempimenti succedanei alla spesa (comunicazioni agli organi di controllo, sottoscrizione dei buoni di pagamento, effettuazione delle ritenute di acconto etc ...)”*.

Quanto ai presupposti della revocazione, il medesimo Quota ribadiva di non avere mai avuto conoscenza o avuto a disposizione i documenti successivamente acquisiti dal segretario comunale e che gli stessi erano da ritenere decisivi ai fini del suo esonero da responsabilità. Rilevava, altresì, come le argomentazioni poste a fondamento della decisione emessa in sede di revocazione, secondo cui *“anche qualora la documentazione non fosse effettivamente confluita agli atti del Giudizio, questa sarebbe stata attingibile dal QUOTA accedendo agli atti del Comune ovvero a quelli del CORECO o della Prefettura e, tuttavia, egli NON avrebbe provato di aver effettuato il predetto accesso”*, poggiano su *“presunzioni”* o su ragionamenti indiziari, supponendo che la sentenza sia stata emessa anche sulla base della documentazione trasmessa dal segretario comunale all’Ufficio di Procura, non esistendo la prova che detta corrispondenza (allegata all’atto di appello) sia mai stata acquisita al fascicolo della Corte, trattandosi, peraltro, di comunicazioni a lui sconosciute e non altrimenti accessibili o conoscibili. Quanto al carattere decisivo della documentazione acquisita, lo stesso appellante riprendeva le dichiarazioni del segretario comunale relative alla prova dell’avvenuto pagamento *“secondo una modalità che trovava la sua fonte nel Regolamento comunale”*, ferma restando la tracciabilità degli avvenuti pagamenti mediante assegno anche ai fini del controllo del CO.RE.CO. In conclusione, chiedeva l’annullamento della sentenza n. 305/2022 e di mandare assolto Quota Antonio, nella sua qualità di già Sindaco del Comune di Barbona, da ogni responsabilità contestata.

7. La Procura Generale rassegnava le proprie conclusioni, ritenendo che il

ricorso fosse infondato, avendo la sentenza appellata fatto corretta e condivisibile applicazione di consolidati principi giurisprudenziali, escludendo il ricorrere dei presupposti che giustificano il motivo revocatorio, legato al rinvenimento di documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per forza maggiore o fatto dell'avversario.

In sintesi, la Procura evidenziava come la sentenza gravata, pur prendendo in considerazione i profili che sarebbero incisi dai documenti "ritrovati" – dai quali emergerebbe la natura necessitata della spesa e, dunque, l'assenza di danno e del coefficiente psicologico in capo al Quota – ha basato la propria valutazione su altri aspetti, quali l'irregolarità del procedimento di spesa.

In relazione al profilo della novità dei documenti acquisiti, la Procura riteneva che la prova del fatto che i documenti erano, all'epoca, conosciuti dal Giudice non è affatto necessaria, trattandosi di documentazione amministrativa formalizzata. Quanto al diverso profilo della decisività, la stessa Procura riteneva che eventuali nuovi documenti possano essere ritenuti decisivi solo quando gli stessi abbiano natura probatoria diretta dei fatti di causa e non anche quelli che forniscono solo argomenti o elementi di prova.

8. In replica alle conclusioni della Procura Generale, il sig. Quota provvedeva al deposito di una memoria, ribadendo il carattere nuovo e decisivo della documentazione ritrovata, unitamente all'impossibilità di produrre detti documenti nel giudizio originario. In conclusione, insisteva per

l'accoglimento dell'appello.

9. All'udienza del 15 novembre 2024, le parti insistevano per le conclusioni in atti. Al termine della discussione, la causa passava in decisione.

Motivi della decisione

In tema di impugnazione di sentenza emessa nel giudizio di revocazione, l'art. 206 del Codice di giustizia contabile (c.g.c.), approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, dispone, al terzo comma, in linea con il dispositivo del secondo comma dell'art. 403 c.p.c., che *“Contro di essa sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione”*; ciò in quanto la sentenza pronunciata in sede di revocazione si sostituisce a quella revocata.

Avverso la sentenza pronunciata in sede revocazione, sono, dunque, ammissibili — quando previsti — i mezzi di impugnazione, ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

La sentenza n. 305/2022, pronunciata all'esito del giudizio di revocazione - promosso avverso la sentenza n. 49/1992 della Sezione II Giurisdizionale della Corte dei conti, all'epoca dei fatti, assegnataria, in primo grado, del giudizio - è, in questi termini, appellabile.

A fondamento dell'atto di appello, il ricorrente deduce il rinvenimento di nuovi documenti, ex articolo 202, primo comma, d) del codice di giustizia contabile, dolendosi - secondo quanto si legge nell'atto di appello - che la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione si sia fondata su un impianto motivazionale che non ha tenuto conto dei documenti rinvenuti.

Ciò in quanto la sentenza, qui impugnata, ha assunto che detti documenti

non integrano un elemento “nuovo”, né tantomeno “decisivo” ai fini della decisione.

In questa fase, il *thema decidendum* del giudizio resta così limitato all'accertamento dell'esistenza del motivo revocatorio fatto valere in sede di revocazione.

In limine litis, prima di esaminare nel dettaglio le singole censure, ritiene il Collegio che ai fini di una più avvisata decisione non si possa prescindere da alcune considerazioni di carattere generale.

La documentazione presente in atti è stata rinvenuta a distanza di quasi trent'anni dal passaggio in giudicato della sentenza n. 49/2002 e i fatti di causa si riferiscono a vicende oramai lontane nel tempo e, in larga misura, irripetibili, che hanno esaurito i loro effetti, anche sotto il profilo delle (già) avvenute trattenute.

Parimenti, è innegabile che i contorni dell'intera vicenda vanno contestualizzati in relazione alla situazione di fatto che si era all'epoca venuta a creare.

Alla luce delle risultanze istruttorie, è indubbio che tali avvenimenti si siano realizzati in un piccolo Comune della provincia veneta, sprovvisto di un ufficio di ragioneria e di un ufficio amministrativo con segretari comunali avvicendatisi continuamente. Dagli atti di causa risulta altresì che detti comportamenti risultano connotati dall'assoluta necessità di provvedere, in tempi rapidi, ad alcune spese di funzionamento, volte a garantire la continuità amministrativa dei servizi e che le evidenziate irregolarità procedurali, come la mancata sottoscrizione dei buoni e l'omessa

trasmissione al CO.RE.CO., erano da attribuirsi ad emergenze gestionali del momento e non a volontà dolose o a comportamenti irresponsabili del Sindaco.

E, tuttavia, si tratta di argomentazioni e doglianze che avrebbero dovuto essere tutte dedotte in sede di appello avverso la sentenza n. 49/1992, in quanto riferibili ad un possibile errore valutativo del primo Giudice.

Ipotesi questa che non si è realizzata.

Dette censure risultano proposte, per la prima volta, nell'ambito del giudizio di revocazione, poi, esitato nella sentenza n. 305/2022.

In sede revocazione, in ragione della natura stessa del giudizio, i Giudici della Sezione veneta hanno preliminarmente verificato l'assenza dei presupposti per l'accesso al rimedio processuale, vale a dire: *"a) l'esistenza di un documento in grado di fornire una prova diretta dei fatti controversi e non meri elementi indiziari ...; b) la preesistenza di esso alla sentenza impugnata; c) la scoperta dello stesso dopo l'emissione del provvedimento giudiziale, non potendo riguardare un documento formatosi dopo la decisione ...; d) l'impossibilità, per la parte, di produrre tale documento durante la durata del giudizio, perché ne ignorava l'esistenza per fatto assolutamente alla stessa non addebitabile; e) la decisività della documentazione stessa, in quanto essa sarebbe stata in astratto idonea a formare un diverso convincimento del Giudice"* (pagg. 8 e 9 della sentenza).

Correttamente, la sentenza qui gravata ha evidenziato, quanto al profilo della novità dei documenti *"come l'odierno istante non ha invece fornito prova né di aver a suo tempo proposto istanza di accesso, né, tanto meno, di aver ricevuto risposta negativa ovvero, ancora, che gli fosse stato negato l'accesso da parte*

dell'Amministrazione o da parte della stessa Procura erariale" (pag. 12 della sentenza) e, quanto al carattere decisivo, come *"l'intera motivazione della gravata sentenza n. 49/1992 poggia su un iter logico giuridico fondato su presupposti completamente differenti"*, ancorati a violazioni procedurali, ritenute non giustificate, della normativa finanziaria (buoni di pagamento privi di data e sottoscrizione, elusione del controllo del CO.RE.CO. per provvedere al pagamento mediante lo strumento più agevole delle spese di economato, pagamento non integrale dei compensi), *"che a prescindere da ogni giudizio in ordine alla loro correttezza - non risultano però in alcun modo messi in discussione o intaccati dai dedotti profili di novità"* (pag. 15 della sentenza).

In effetti, i documenti rinvenuti e presenti in atti (allegati all'atto di appello) testimoniano l'esistenza di una corrispondenza ufficiale tra l'Amministrazione comunale e la Procura erariale, trasmessa per conoscenza al Prefetto e al Presidente del CO.RE.CO., rispetto alla quale il ricorrente non ha provato, né ha tentato di affermare che i destinatari di quelle missive non le avessero ricevute o che il Quota avrebbe tentato, per primo, di acquisirle, né che l'ignoranza circa l'esistenza dei documenti stessi non sia dipesa da sua colpa o negligenza bensì dal fatto dell'avversario o da cause di forza maggiore che ne abbiano impedito la tempestiva produzione in giudizio.

Quand'anche, in mancanza del fascicolo del giudizio di primo grado, si assumesse che le richiamate comunicazioni non erano effettivamente confluite agli atti del giudizio e che non sarebbe stata incontrovertibilmente

fornita la prova dell'esistenza agli atti della documentazione di nuova acquisizione, risulta, in ogni caso, che *"esse costituivano certamente documentazione ufficiale dell'Amministrazione comunale, pienamente accessibile sia presso lo stesso Comune di Barbona, risultando il loro invio e ricezione dai registri del protocollo, sia anche attraverso l'accesso al fascicolo istruttorio presso la Procura della Corte dei conti"* (pag. 12 della sentenza n. 305/2022).

Sotto altro profilo, quand'anche si ammettesse che le richiamate note rivestissero effettivo carattere di novità e fossero state senza colpa ignorate dall'istante (e quindi dal Giudicante), esse non avrebbero, comunque, potuto rivestire effetto decisivo ai fini dell'accertamento di responsabilità, in quanto, come riconosciuto dalla stessa sentenza qui gravata *"l'intera motivazione della sentenza n. 49/1992 poggia su un iter logico giuridico fondato su presupposti completamente differenti"* (pag. 15 della sentenza), per avere tali condotte *"eluso il controllo del CO.RE.CO attraverso il comodo sistema delle spese di economato"* (pag. 8 della sentenza n. 49/2002).

Ripercorrendo i tratti salienti della vicenda, non risulta che a detta documentazione possa essere riconosciuta natura probatoria diretta dei fatti di causa o che essa rivesta carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive e, tantomeno, di particolari indagini ermeneutiche, fornendo essa solo argomenti o elementi di prova (diversamente sarebbe stato se le missive del Segretario comunale avessero dimostrato che il pagamento non vi fu o che gli atti furono visti dal CO.RE.CO.).

La decisione veneta è, sotto tali profili, corretta.

L'appello avverso la sentenza emessa all'esito del giudizio di revocazione è, dunque, infondato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Liquida le spese di giudizio in € 96,00 (euro novantasei/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 novembre 2024.

L'ESTENSORE

f.to Donatella SCANDURRA

IL PRESIDENTE

f.to Enrico TORRI

Depositata il 10/12/2024

Il Dirigente

f.to Massimo BIAGI